

Sospensione mutui in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato a partire dal giorno 2 novembre 2023 – Estensione alle province di Massa-Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023

Con delibera del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2023, è stato dichiarato lo stato di emergenza per 12 mesi con riferimento al territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato, in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023.

Al riguardo si segnala che, con delibera del Consiglio dei Ministri del 5 dicembre 2023 – pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 19 dicembre 2023 – gli effetti della suddetta dichiarazione dello stato di emergenza **sono stati estesi anche alle province di Massa-Carrara e di Lucca**, in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 29 ottobre 2023.

A fronte di tali interventi normativi, con riferimento ai territori delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato nonché ai territori delle province di Massa-Carrara e di Lucca, i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolta nei medesimi edifici, hanno il diritto di chiedere alla Banca la sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni e, qualora disponibile, idonea documentazione comprovante il danno subito o l'inagibilità dell'edificio (es. copia denuncia sinistro oppure verbale dei Vigili del Fuoco o dei periti incaricati dal Comune oppure ordinanza del Sindaco).

Queste disposizioni rispettano quanto previsto dall'**Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1.037 del 05 novembre 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 11 novembre 2023.**

Si precisa che dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atto falso costituiscono reato ai sensi dell'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, e comportano l'applicazione di sanzioni penali.

La Banca si riserva la possibilità di effettuare verifiche sugli immobili a garanzia del finanziamento al fine di accertarne l'effettivo stato.

Principali caratteristiche della sospensione

Modalità di applicazione

I suddetti titolari di mutui possono richiedere in Filiale o al Servizio Clienti entro il giorno **8 marzo 2024** la sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. Il periodo di sospensione potrà essere accordato **fino all'agibilità o all'abitabilità dell'immobile** e comunque **non oltre 12 mesi dalla data di richiesta** ovvero non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza.

Costi ed effetti della sospensione

La sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente.

Nel caso di sospensione dell'intera rata (quota capitale e quota interessi), le rate sospese saranno accodate al piano di ammortamento originario senza applicazione di ulteriori oneri. Pertanto, la sospensione delle rate comporterà un allungamento della durata del mutuo, anche superiore alla durata massima prevista contrattualmente. Al termine del periodo di sospensione, senza ulteriore avviso da parte della Banca, l'importo della rata tornerà a essere quello contrattualmente previsto.

Nel caso di sospensione della sola quota capitale, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto a corrispondere rate di soli interessi alle scadenze pattuite e al termine del periodo riprenderà a pagare le rate composte da quota capitale e quota interessi secondo quanto previsto dalla tipologia di ammortamento del mutuo. Le rate di quota capitale sospese saranno rimborsate secondo il piano di ammortamento pattuito senza l'applicazione di ulteriori oneri.